

In nono luogo, le affermazioni riportate nel rapporto stilato sarebbero altresì inidonee a garantire un'efficace concorrenza.

In decimo luogo, sarebbe stato violato, con errori di procedura, il diritto della ricorrente ad essere sentita.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 agosto 2008 — Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI — Thailandia (Thai Silk)

(Causa T-361/08)

(2008/C 301/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) e van Graaf GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thailandia

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 giugno 2008, R 1677/2007-4, e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Thailandia

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Thai Silk» con indicazione dei colori «blu e bianco» per prodotti delle classi 24 e 25 (domanda n. 4 099 297).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le ricorrenti.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: raffigurazione di un pavone in bianco e nero per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, perché sussiste un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto a causa dell'impressione generale simile.

Ricorso proposto il 28 agosto 2008 — IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione

(Causa T-362/08)

(2008/C 301/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Crosby e S. Santoro)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale la lettera del 15 marzo 2000, inviata dal sig. Schröder, cancelliere tedesco, al sig. Prodi, presidente della Commissione;

— dichiarare che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e da manifesti errori di valutazione e annullarla; e

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale;

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P (¹), la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2004, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (Racc. pag. II-1345), che annullava la decisione della Commissione 26 marzo 2002 con cui quest'ultima aveva negato l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con lettera 20 dicembre 2001, relativi al declassamento del sito dell'Elbe ad Amburgo, riserva naturale tutelata in forza del programma Natura 2000, come stabilito dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE (²), ai fini dell'ingrandimento della fabbrica della Daimler Chrysler Aerospace GmbH per l'assemblaggio finale dell'airbus A3XX. Come conseguenza, alla luce della sentenza d'appello della Corte, la ricorrente, con lettera 13 febbraio 2008, ha reiterato la sua richiesta d'accesso ai documenti in questione e, il 29 aprile 2008, ha presentato una domanda di conferma a norma dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (³).

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, che ha parzialmente accolto la sua richiesta a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, ma ha negato l'accesso ad uno dei documenti oggetto di tale domanda.

La ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 ad un rapporto puramente intracomunitario. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto considerando che il contenuto della lettera del sig. Schröder fosse riservato al punto che la sua divulgazione avrebbe compromesso la politica economica della Germania e di altri Stati membri dell'UE. La ricorrente lamenta poi che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione ritenendo che la divulgazione della lettera avrebbe compromesso il processo decisionale e, infine, non considerando il pubblico interesse come prevalente rispetto alla natura riservata del suo processo decisionale.

⁽¹⁾ Causa C-64/05 P, Regno di Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389.

⁽²⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso presentato il 2 settembre 2008 — Federcoopescas e a./Commissione

(Causa T-366/08)

(2008/C 301/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopescas) (Roma, Italia); Pappalardo (Cetara, Italia); Pescatori La Tonnara (Cetara, Italia); Fedemar (Cetara, Italia); I Ciclopi di Tudisco Matteo (Catania, Italia); Testa (Catania, Italia); Pescatori San Pietro Apostolo, Camplone (Pescara, Italia); e Pesca (Pescara, Italia) (rappresentanti: P. Cavatola, avvocato, V. Cannizzaro, avvocato, G. Micucci, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza

per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.

Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione

(Causa T-368/08)

(2008/C 301/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: sigg. M. Fraser, D. Hennessy, solicitors, G. Hogan SC, E. Regan e C. Toland, barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236, diretta all'Irlanda in risposta alla domanda di quest'ultima relativamente all'Atlantean;

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel caso in esame la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236 def., che respinge la domanda dell'Irlanda relativa al peschereccio Atlantean della ricorrente per aumentare la capacità di quest'ultimi nell'ambito dei piani di orientamento pluriennali IV (POP IV) applicabile per motivi di miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri. La prima decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE ⁽¹⁾, che respingeva la domanda dell'Irlanda, era stata annullata dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006 nella parte in cui si applicava al peschereccio Atlantean della ricorrente ⁽²⁾.